



07495/13

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 03/12/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO AGRO'  
Dott. FRANCESCO SERPICO  
Dott. VINCENZO ROTUNDO  
Dott. GIACOMO PAOLONI  
Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

SENTENZA  
N. 1638  
- Presidente -  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 49718/2011  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

- 1) GORI MARIO N. IL 09/05/1972
- 2) CAMILLONI MASSIMO N. IL 11/10/1968

avverso la sentenza n. 82/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del  
30/06/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2012 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. P. VIOLA  
che ha concluso per l' **inammissibilità dei ricorsi;**

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. S.MONTI per il Gori e Avv.C.FLIK in sost.avv.  
R.Brunelli per il Camilloni che insistono nell'accoglimento  
dei rispettivi ricorsi;





RITENUTO in FATTO

e

CONSIDERATO in DIRITTO

Tratti a giudizio innanzi al Tribunale di Ancona, GORI MARIO e CAMILLONI MASSIMO, all'epoca dei fatti agenti della Sezione Polizia Autostradale di Fano, per rispondere dei reati di concorso in concussione continuata e falsità ideologica aggravata, con sentenza in data 17-9-2003, detta AG dichiarava il GORI colpevole dei reati ascrittigli, qualificate il fatto di cui al capo b) come truffa aggravata dall'abuso dei poteri inerenti una pubblica funzione (ex artt. 640 e 61 n.9 cp) e, concesse gli le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione tra detti reati, lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione, con conseguente pena accessoria dell'interdizione dai pp.uu. per pari durata e confisca delle somme nella disponibilità di tale imputato ed assolveva il CAMILLONI dai reati di concussione sub A) e B) per non aver commesso il fatto e dal reato di falso sub C) perchè il fatto non costituisce reato. Avverso detta sentenza il PM presso il Tribunale anconetano proponeva appello nei confronti del solo CAMILLONI che, a sua volta, proponeva appello incidentale e, dal canto suo, il GORI proponeva appello, segnatamente contestando l'asserita attendibilità della prova accusatoria specifica e dei relativi asseriti riscontri.

Con sentenza in data 30-6-2011, la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza appellata, dichiarava NDP nei confronti degli imputati in ordine al reato sub B), come ritenuto nella decisione di I° grado (truffa aggravata), perchè estinto per prescrizione e dichiarava il CAMILLONI colpevole dei reati di concorso in concussione continuata di cui al capo A) e del reato di falsità ideologica<sup>in</sup> atto pubblico sub C) e, concesse gli le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni due e mesi nove di reclusione, rideterminando nella stessa misura la pena nei confronti del GORI, con pena accessoria dell'interdizione dai pp.uu. per pari durata della pena a ciascun imputato.

Avverso tale sentenza entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame, a mezzo dei rispettivi difensori:



GORI:

- 1) Violazione dell'art.606 lett.e) cpp. per travisamento della prova in ordine al dato storico dell'orario durante il quale sarebbe stata posta in essere la condotta contestata;
- 2) Violazione dell'art.606 lett.e) cpp. per illogicità della motivazione in riferimento alla irrilevanza del mancato ritrovamento della somma frutto della condotta concussiva di cui al capo A) dell'imputazione e alle risultanze probatorie;
- 3) Violazione dell'art.606 lett.c) ed e) cpp. per travisamento delle risultanze probatorie ed illogicità della motivazione nella parte relativa alla credibilità delle persone offese di cui al capo A) dell'imputazione, nonché omessa valutazione su specifiche eccezioni al riguardo;
- 4) Violazione dell'art.606 lett.e) cpp. per travisamento delle risultanze probatorie, omessa motivazione su eccezioni rilevate nell'atto di impugnazione per la vicenda di cui ai capi B) e C) della rubrica e contraddittorietà della stessa in ordine alle relative circostanze dedotte con l'atto di appello;

CAMILLONI:

- 1) Violazione dell'art.606 lett.b) cpp. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.40 cpv., 110 e 43 cp., con illogicità e contraddittorietà della motivazione, segnatamente riferibile alla prova della piena consapevolezza del ricorrente della condotta del coimputato e, quindi, dell'elemento psicologico del reato anche nei confronti del deducente, in una alla prova dell'elemento volitivo della cennata condotta contestata;
- 2) Violazione dell'art.606 lett.b) ed e) cpp. per erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.110 e 40 cpv.cp.con relativa illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza della condotta del ricorrente agli effetti dell'obiettiva strumentalità alla commissione del reato plurisoggettivo, con indicazione del contributo asseritamente fornito ad altri e di cui costoro si siano serviti;
- 3) Violazione dell'art.606 lett.e) cpp. per illogicità della motivazione in merito alle asserite contraddizioni delle dichiarazioni del ricorrente sulla ricostruzione e ricordo dei fatti contestati.

Tanto premesso, osserva la Corte che, quanto al ricorso del GORI, i motivi sub 1) e 2) sono inammissibili, costituendo censure in punto di mero fatto, cui, peraltro, la Corte territoriale anconetana ha fornito adeguata e corretta risposta (cfr. foll. IO ss. gg. sentenza impugnata). Del pari inammissibile per manifesta infondatezza il motivo sub 3), avendo l'impugnata sentenza puntualmente, logicamente e motivatamente rappresentato le molteplici ragioni oggettive e soggettive in ordine alla piena attendibilità delle persone danneggiate, non mancando di sottolineare i plurimi riscontri, anche logici, al detto dei denunciati, attraverso il richiamo ai significativi dati emergenti dal contributo testimoniale del Ciancaleoni e dal tenore della telefonata effettuata dal Kantzavelos al Pronto intervento, felicemente qualificata dalla Corte anzidetta quale "registrazione a caldo" dello sfogo del denunciante per il torto subito che "fotografa" lo stato d'animo in cui lo stesso si era venuto a trovare (cfr. fol. 23). Del pari incensurabili, in punto di coerente risposta motivazionale, le controdeduzioni alle censure difensive, anche avuto riguardo al contributo significativamente puntuale ed apprezzabile dei dati forniti dalle indagini in ordine all'individuazione degli imputati in relazione al tempo ed al luogo del loro operato (cfr. testi Fragasso e Baronicini-fol. 25 e 26 sentenza impugnata), senza trascurare il determinante contributo offerto dal riconoscimento in sede di incidente probatorio effettuato dai due camionisti, fin dall'immediatezza, prima informalmente, poi formalmente in detta sede istruttoria (cfr. fol. 25)

Quanto al motivo sub 4), l'insussistenza di ragionevoli condizioni legittimanti il richiamo all'art. 129 c.p.p., a fronte della dichiarata estinzione del reato sub B) per prescrizione (cfr. foll. 34 ss. gg.), rende palese l'infondatezza della doglianza del ricorrente al riguardo, mentre, quanto al reato sub C), si caratterizza dall'assoluta genericità del gravame, fermo restando, anche per intuibili, logiche ragioni di interconnessione con i fatti di cui all'imputazione sub B), la corretta sussistenza della falsità ideologica di cui al capo C).

Quanto al ricorso del Camilloni, i motivi sub I) e 2), intuibilmente interconnessi in punto di applicabilità dell'art. 40 co. 2° cp., sono infondati, avuto riguardo alla dettagliata, logica, corretta e motivata motivazione espressa dalla Corte anconetana a supporto dell'accoglimento dell'appello del PM avverso la decisione assolutoria di I° grado.

Ed in effetti, il comprovato coinvolgimento del ricorrente ai fatti posti in essere dal coimputato GORI, con ineludibile consapevolezza e volontà di compartecipazione affatto ipotetica o "putativa" a tale condotta, cui si è offerto un contributo incidente sulla produzione dell'evento in termini di ragionevole concorso causale, emerge palese dalla risposta offerta in sentenza su detti aspetti (cfr. foll. 39 ss. gg. con particolare riferimento ai foll. 42, 43, 44, 45), non senza che la Corte anconetana si fosse fatta motivato carico di sottolineare in che termini di incidenza causale la condotta del ricorrente fosse valsa ad un contributo determinante agli effetti della causazione dell'evento, a prescindere dall'effettivo ingiusto profitto di tanto.

Il motivo sub 3) segue intuibilmente la sorte degli anzidetti motivi sub I) e 2), rappresentando, peraltro, un pur abile tentativo difensivo di "emarginare", segnatamente in punto di cosciente consapevolezza della predetta condotta illecita contestata, la figura del CAMILLONI dal contesto, anche globale, dei fatti in termini modali e di efficienza causale.

Non a caso, l'impugnata sentenza, proprio in risposta a tali censure, non ha mancato di sottolinearne l'infondatezza in termini di assoluta specificità anche logica, oltre che modale, con il motivato coinvolgimento nei fatti contestati anche del ricorrente (cfr. segnatamente foll. 44, 45 e 46 sentenza impugnata).

Tutto ciò considerato, anche a palese smentita di qualsivoglia ipotizzabilità di condizioni legittimanti la corretta applicabilità dell'art. 129 cpv. cpp., il reato di cui al capo C), avuto riguardo al titolo dello stesso ed all'epoca del fatto, va dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione in corretta applicazione dei canoni di cui all'art. 157 cp. In tali sensi l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio.



A questo punto s'impone d'ufficio la necessaria verifica dei principi di cui all'art.2 co.4 cp., poste che, per effetto delle ius superveniens in tema di delitti ex art.317 cp. 'cfr.art.I co.75 L.6-II-2012 n.190), mentre, da un canto, questo ha limitato il reato di concussione alla sola ipotesi del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, "costringe" taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, con aumento della pena base da quella di quattro a quella di sei anni di reclusione, dall'altro, ha inserito la figura del delitto di cui all'art.319 quater cp., quale "induzione indebita a dare o promettere utilità".

Ciò premesso, occorre precisare che, come diffusamente spiegato nella sentenza Rescia, recante pari data, secondo la terminologia seguita dal codice, che si riallaccia alla tradizione dogmatica ricevuta, l'espressione "costringe" comprende tanto la violenza assoluta quanto quella morale. Ma il termine, calato in un contesto in cui la costrizione deve, comunque, essere una condotta rientrante nel potere dell'agente (l'abuso è ancora una modalità di questo potere), deve necessariamente restringere la sua portata semantica, dato che è ben difficile immaginare che nell'art.317 cp. la costrizione possa configurarsi come violenza assoluta o che, in altri termini, l'uso non consentito della forza fisica non esuli dai poteri conferiti al soggetto, tanto che, se attuato, non integri reati di diversa natura da quelli propri del pubblico ufficiale.

Resta così, nell'ambito operativo dell'art.317 cp., la violenza morale, la quale, per definizione, si manifesta attraverso la prospettazione di un danno ingiusto, una minaccia in senso proprio. Talchè, non essendo consentite all'interprete operare una "gerarchia tra le minacce", integra costrizione ai sensi dell'attuale art.317 cp. qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva nella prospettazione, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante danno patrimoniale o non patrimoniale, costituito da danno emergente e da lucro cessante.

Ora, poichè anche l'art.319 quater cp. suppone parimenti un'intimidazione psicologica, dato il carattere residuale della norma (è induzione tutto quello che non è costrizione), rientra invece nell'ambito dell'art.319 quater cp. la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavore-



voli derivanti dall'applicazione della legge per ricevere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità.

Si tratta, cioè e pur sempre, della prospettazione di un male, ma, nella specie, questo non è ingiusto ed anzi il soggetto che lo dovrebbe legittimamente subire mira ad evitarlo, consentendo l'indebita richiesta.

Ne risulta che la distinzione tra le ipotesi di cui all'art. 317 cp. e quelle di cui all'art. 319 quater dello stesso codice non attiene all'intensità psicologica della pressione esercitata, sibbene alla qualità di tale pressione: minaccia o mero in senso giuridico. E si comprende allora perché nella novellazione legislativa, il soggetto indotto non sia più considerato come vittima ma come autore di reato che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

Posto che la sentenza impugnata ha determinato la pena base in ordine al reato sub A) - ritenuto più grave - nella misura di anni quattro di reclusione, è evidente, in corretta applicazione del principio di diritto tracciato dall'art. 2 co. 4 cp. innanzi cennate, che s'impone la motivata verifica del se la condotta degli imputati debba ascrivere alla fattispecie della "costrizione" ovvero della "induzione" rispetto ai soggetti che danno o promettono denaro o altra utilità, con conseguente richiamo alle rispettive figure criminose oggi in vigore dell'art. 317 cp. ovvero di quella dell'art. 319 quater cp. e conseguente corretta determinazione della pena base.

Tanto premesso, poichè l'art. 317 cp., oggi modificato, puniva entrambe le condotte del pubblico ufficiale, l'interprete, valendosi dei criteri appena innanzi tracciati, ricondurrà le imputazioni precedentemente elevate alla prima o alla seconda norma, trascurando la terminologia impiegata nel capo di imputazione che riflette la generica eniadi "costringe o induce" utilizzata nella disposizione precedente.

In tali sensi s'impone l'annullamento della sentenza impugnata in ordine al reato di cui al capo A), con rinvio per nuovo giudizio su tale capo, oltre che per la rideterminazione della pena, per effetto dell'estinzione per prescrizione del reato sub C), alla Corte di Appello di Perugia, competente ex art. 175 disp. att. cpp. i) combinate disposto con l'art. 623 lett. c) cpp.



P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso perchè estinto per prescrizione; ANNULLA la medesima sentenza in ordine al reato di cui al capo A) e RINVIA per nuovo giudizio su tale capo alla Corte di Appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 3-12-2012

IL CONSIGLIERE EST.

~~IL PRESIDENTE~~

